

## Gestione ambientale

Il *Sistema Parchi-Ambiente* ha costituito l'ipotesi teorica di sviluppo e valutazione economica delle risorse direttamente sottostanti che ha dato vita alla omonima Misura del PIM e orientato la più recente legislazione regionale ed i programmi organici cofinanziati dell'Unione Europea, nel senso *di passare dall'economia dello sviluppo ambientalmente compatibile, all'economia dei beni ambientali e dei beni culturali come risorsa primaria, fondamentale per l'Umbria.*

Il "Sistema" in particolare, è lo strumento per rendere unitarie le politiche ambientali, sia sul piano della protezione e valorizzazione che nel risanamento, per rapportarle con i programmi culturali e turistici e per renderle compatibili con gli investimenti produttivi sia del Settore agricolo che del Settore manifatturiero.

Elemento di forza, nella prospettiva di un efficace Sistema Regionale per l'Economia dell'Ambiente, trova attuazione nei contenuti della l.r. 3 marzo 1995, n. 9, nata con l'elaborazione partecipata delle problematiche normative e socio-economiche connesse; risolvendo molti nodi istituzionali.

Autentico punto di forza della l.r. 3 marzo 1995, n. 9 è l'aver incentrato la sua normativa sulla considerazione *"dell'intero territorio regionale urbano ed extraurbano, quale unitario, oggetto di interventi finalizzati, da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore concernenti la tutela e la valorizzazione, i piani di settore ad iniziativa della Regione e degli altri Enti Territoriali"*; la stessa legge impone inoltre che strumenti ed azioni citati si integrino *"con quelli previsti dalla leggi statali e regionali volte alla protezione dei beni Archeologici artistici e paesaggistici, nonché di quelle settoriali di protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna (art. 1).*

Lo strumento normativo fondamentale per tali scopi complessi è il "Programma Generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale" (art. 3) di cui il "piano regionale delle aree naturali protette" costituisce soltanto un titolo (artt. 4 e 5).

L'ulteriore articolazione fondamentale della l.r. 3 marzo 1995, n. 9 è costituita dal modello di gestione del Piano Regionale che impone il Programma di Attuazione, collegato strettamente al Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione, proiettando il rispetto delle priorità per territori, cittadini, Enti ed imprese interni ai Parchi Regionali, come stabilito dall'art. 7 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, nella dimensione strategica di una programmazione finanziaria al massimo livello e non per episodica applicazione.

In conseguenza dell'attuale PUT, risalente al gennaio 1983, le linee programmatiche del piano ex art. 5 l.r. 3 marzo 1995, n. 9, possono investire soltanto i contesti territoriali previsti dal PUT stesso, quali aree di notevole interesse ambientale, (art. 6 norma attuazione PUT) oltre a quelle indicate come aree di studio indicate dal piano regionale delle aree naturali protette (P.R.A.N.P.).

### La dimensione territoriale dello sviluppo

Il Sistema Parchi-Ambiente dell'Umbria proietta i due assi territoriali, lungo i quali si dispongono le risorse naturali e culturali della Regione, quali fondamenta generali dello sviluppo socio-economico dell'intero territorio.

Questi assi sono:

- l'asse fluviale del Tevere, che collega le due province umbre e in particolare l'Amerino, Orvieto e Todi;
- l'asse fluviale del Nera da San Liberato al confine Umbria-Marche, con la parentesi urbana di Terni;
- l'asse appenninico da Spello ed Assisi verso Gubbio;
- l'asse appenninico dal Coscerno ai Sibillini a Colfiorito;
- il sistema lacuale - territoriale incentrato sul Trasimeno.

Questi territori di valenza forte, sia culturale che ambientale, sono in grado di far corpo ad un progetto di sviluppo turistico ed economico-culturale dell'intera Regione, attraverso i Parchi costituiti: Nazionale dei Sibillini, regionali del Subasio, di Colfiorito, del Trasimeno, del Tevere, del Nera e del Cucco.

Già oggi, inoltre, si verifica la maturazione di scelte politiche nuove, con l'approvazione del piano regionale delle aree naturali protette per territori nuovi, soprattutto per quanto riguarda il Tevere ed il Nera nei loro assi umbri, quale tendenza ad ampliare l'ambito del Sistema.

La novità fondamentale più recente è il nascere della possibilità di collegare il sistema dell'Umbria con i territori di Regioni limitrofe.

Ci si riferisce in particolare al progetto Appennino Parco d'Europa - APE, che ha tra i suoi promotori, oltre al Ministero dell'Ambiente, le Regioni Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria.

Il progetto propone essenzialmente azioni di coordinamento, integrazione di strumenti normativi e programmatici; l'ottenimento di risorse finanziarie su base interregionale e transnazionale volti allo sviluppo delle risorse "ambientali" nelle aree interne.

Prima, ed indipendentemente da APE, già oggi è necessario lavorare per "l'integrazione a sistema" dei parchi interregionali con la Regione Marche, da Colfiorito sino a Monte Nerone, con la Regione Lazio, nei territori demaniali da Acquapendente a Parrano; l'asta del Tevere da Otricoli verso Roma, portando così a sovrapporre l'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino a quella programmatica di sviluppo turistico-ambientale.

Sistemi di protezione attuali

⇒ Parchi naturali

Il vigente Sistema delle Aree Naturali Protette è così articolato:

- Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha 17.790

(Decreto Ministeriale 3 febbraio 1990)

- Parco del Monte Cucco ha 10.480

- Parco del Monte Subasio ha 7.442

- Parco di Colfiorito ha 338

- Parco del Trasimeno ha 13.200

- Parco Fluviale del Tevere ha 7.295

- Parco Fluviale del Nera ha 2.120

(legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

Per quanto riguarda le modificazioni del Sistema delle Aree Naturali Protette, il piano previsto dall'art. 5 della l.r. 3 marzo 1995, n. 9, proposto dalla Giunta Regionale è stato approvato dal Consiglio con atto 13 gennaio 1998, n. 480.

La cartografia approvata a scala 1:100.000 individua le aree di studio, in base alle quali, va aggiornato il Sistema delle Aree Naturali Protette dell'Umbria.

Il Piano contiene, ai sensi del comma 2 art. 5 l.r. 3 marzo 1995, n. 9:

- a) Un'analisi territoriale delle aree prescelte quali indirizzi per la legge istitutiva;
- b) Indirizzi rispetto al perimetrazione provvisoria;
- c) Indirizzi rispetto agli obiettivi generali da perseguire;
- d) Indirizzi relativi alla valutazione degli effetti della istituzione del Parco.

Nello specifico, particolare rilevanza hanno le norme regolamentari:

- il Piano Regionale delle Aree Naturali protette e il documento di indirizzo di cui al comma 4 dell'art. 4 e all'art. 5 della l.r. 3 marzo 1995, n. 9;

- le modificazioni del perimetro e della superficie dei parchi istituiti proposte dal soggetto gestore dell'Area Naturale Protetta o dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, non possono eccedere, rispettivamente in diminuzione e in aumento, il 5% o il 20% della superficie del Parco istituito;

- la Giunta Regionale elabora proposte definitive di Parchi Regionali sulla base delle indicazioni cartografiche 1:100.000 allegate al piano, definendone i contenuti in dettaglio, in base all'art. 5 della l.r. 3.3.1995, n. 9 e all'interno delle perimetrazioni definite quali "Aree di Proposta e di Studio";

- la Giunta Regionale entro 12 mesi dall'approvazione del piano propone al Consiglio Regionale le elaborazioni programmatiche, le disposizioni attuative, le perimetrazioni provvisorie relative alle Aree di Proposta e di Studio da istituire ad Area Naturale Protetta;

- il Consiglio Regionale deve, con legge, stabilire i perimetri definitivi dei Parchi istituiti e quelli da istituire.

⇒ Aree di particolare interesse naturalistico-ambientale

(art. 6 N.T.A. del PUT)

In forza del PUT (l.r. 27 dicembre 1983, n. 52 vigente) nelle zone classificate come aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, i Comuni devono promuovere la costituzione di parchi naturali, ovvero adottare varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, per la definizione delle stesse in termini fondiari e per la relativa tutela, in modo da salvaguardare le caratteristiche ambientali paesistiche e naturalistiche in esse presenti.

Allo stato attuale, la maggior parte dei Comuni Umbri nel cui territorio ricadono gli ambiti da tutelare hanno approvato varianti ai P.R.G. contenenti l'adeguamento previsto (art. 6 delle N.T.A. del PUT).

Per alcuni Comuni l'adempimento è in itinere, avendo adottato le relative varianti, altri non hanno ritenuto necessario procedere al recepimento.

In questa fase il quadro programmatico-protettivo non presenta caratteri di omogeneità.

Ciò risulta maggiormente incidente allorché, Comuni confinanti con la medesima area d'interesse Naturalistico Ambientale, hanno operato in modo diverso sia sotto il profilo del mero recepimento cartografico, sia soprattutto sotto il profilo normativo. A tale proposito appare opportuno accennare alla definizione delle modalità e criteri di utilizzo e tutela.

Infatti, mentre alcuni Comuni hanno provveduto ad individuare gli ambiti limitandosi a riprendere testualmente quanto previsto dall'art. 6 delle norme del PUT, altre Amministrazioni hanno formulato proposte organiche, disciplinando gli ambiti con gli interventi consentiti a carattere residenziale e non, graduando altresì gli indici di edificabilità e altezze in relazione ai caratteri del sito e comunque inferiori a quelle di soglia di cui all'art. 8 della l.r. 2 settembre 1974, n. 53.

Altri Comuni ancora hanno sottoposto gli interventi in queste aree alle forme e procedure di autorizzazione di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, lasciando inalterate le previsioni dello strumento urbanistico generale.

Notevole rilievo ha infine quanto previsto dall'art. 23 della l.r. 3 marzo 1995, n. 9, con la quale sono state istituite le Aree naturali protette di interesse regionale, poiché i territori istituiti a parco, individuati a suo tempo dal PUT e non ricompresi in esse, vengono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 delle norme del PUT medesimo, quali ambiti di particolare interesse naturalistico-ambientale, ancora da recepire negli strumenti di pianificazione comunale.

Esempio di mancato adeguamento all'art. 6 citato è costituito dall'areale del Coscerno-Aspra che, indicato come area parco nel PUT a tutt'oggi è privo della programmazione dello stesso art. 6.

⇒ Aree di interesse faunistico

La Carta delle Aree di Interesse Faunistico, in scala 1:100.000, rappresenta insieme agli altri tematismi enunciati un altro importante strumento di lettura delle problematiche ambientali e territoriali riguardanti la fauna regionale come risorsa e come bene protetto. Nella fattispecie sono indicate ai sensi della l. 11 febbraio 1992, n. 157, e della l.r. 17 maggio 1994, n. 14: le oasi, le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), le aziende faunistico venatorie (AFV) con l'aggiunta importante del Demanio Nazionale e Regionale ove è segnalata fauna autoctona protetta.

⇒ Tutela degli alberi e della flora spontanea in Umbria

La legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 4 aprile 1990, n. 11, "detta norme per la tutela degli alberi e della flora spontanea umbra, ai fini della difesa dell' ambiente e del paesaggio". In realtà, oltre a tale finalità principale, la legge amplia il proprio raggio di azione andando a ricomprendere: il finanziamento di iniziative a scopo naturalistico; l'estensione delle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 32 (Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale) anche alle aree boscate non sottoposte a vincolo idrogeologico; le modalità di realizzazione delle strade di montagna; il divieto di circolazione e sosta sulle strade di montagna, sulle piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli, opportunamente tabellate, sui viali parafuoco, nei prati, nei pascoli ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperti al pubblico.

Gli alberi protetti ai sensi della l.r. 18 novembre 1987, n. 49, sono quelli appartenenti alle specie indicate nella tabella A allegata alla stessa legge regionale e che rientrano in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta Regionale 3421/91, successivamente integrato con atto n. 6299/91. L'abbattimento e lo spostamento delle piante censite può essere autorizzato, purché venga accertata l'impossibilità di soluzione tecniche alternative ed esclusivamente per particolari esigenze colturali, ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento della pianta e per inderogabili esigenze di pubblica utilità ed incolumità.

In sintesi, risultano censite circa 60.000 piante camporili cui vanno aggiunte, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 6299/91, tutte le piante ricadenti nelle "aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, esclusa la zona E" e quelle aventi diametro a petto d'uomo superiore a 40 cm.

Sono inoltre sottoposte a tutela le specie erbacee ed arbustive indicate nella tabella B allegata alla legge. Di queste può essere autorizzata la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali.

#### Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con la legge sulla valutazione di impatto ambientale la Regione applica la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE e si predispose a recepire quanto previsto dalla successiva Direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CEE.

Per una regione come l'Umbria, ricca di risorse ambientali, naturalistiche e storiche, l'applicazione della procedura di VIA rappresenta un ulteriore momento di garanzia per la salvaguardia del suo territorio.

L'introduzione delle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti amministrativi regionali realizza due azioni fondamentali con riferimento alla sua tutela:

l'una, già dichiarata preliminarmente nella stessa direttiva CEE 85/337 sulla VIA, è che "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti" ;

l'altra è che la VIA, concepita come strumento di efficace utilizzazione delle risorse naturali ed antropiche, risulterà utile sia ai promotori degli interventi che al decisore pubblico.

Elementi fondamentali della procedura sono la trasparenza del procedimento, la leggibilità degli studi, la partecipazione e la unicità del provvedimento finale con il quale si sostituisce l'insieme dei pareri delle varie autorità amministrative competenti.

L'elenco delle opere sottoposte alle procedure di VIA o di VERIFICA è il medesimo riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, in attesa delle modifiche che si renderanno necessarie, sia per adeguare gli elenchi alle opere indicate in recenti leggi di settore, sia per effetto dell'ormai matura estensione della procedura di VIA alla programmazione e pianificazione, attualmente allo studio in sede nazionale e comunitaria, al fine di una Valutazione Ambientale Strategica di importanti atti che hanno rilevanti ripercussioni sul territorio.

L'Umbria ha ampliato i limiti del decreto suddetto dando valore strategico al territorio umbro di più alto pregio ed esposto a maggiori rischi ambientali, per i quali si procede automaticamente alla valutazione di impatto ambientale anche se le opere rientrano nell'allegato b) del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

L'inclusione delle procedure di compatibilità delle trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione in rapporto con il sistema delle risorse ambientali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, introduce il concetto di valutazione d'incidenza ambientale per i siti di importanza comunitaria nella pianificazione e programmazione territoriale; il PUT estende questo metodo a gran parte del sistema naturalistico ambientale della regione.